

Prot. n. 451/C/2013

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 29 Novembre 2013

Oggetto: **VERIFICA DELL'ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)**
Termine per la conclusione dell'iter 31.12.2013

Come noto, il nuovo Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, siglato il 17.10.2012, ha regolamento l'istituto dell'EVR, di cui all'Allegato 21 del CCPL medesimo. Le Parti, ANCE e OO.SS., si sono incontrati in data 28.11.2013 ed hanno riconfermato il valore dell'EVR provinciale nel 3,50% dei minimi di paga base vigenti al 1° gennaio 2010.

Le Parti si sono dati atto che l'ammontare dell'E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

Il Contratto, e le successive note esplicative, hanno stabilito inoltre che:

- l'EVR spettante agli operai deve essere accantonato mensilmente presso l'Ente Cassa Edile al netto delle ritenute di legge;
- l'EVR spettante agli impiegati deve essere liquidato mensilmente ed evidenziato in busta paga;
- L'importo dell'EVR per gli apprendisti è legato alla specifica loro qualifica;
- L'EVR per i lavoratori assunti con contratto Part time, va accantonato nella misura fissa del 50% dei rispettivi valori riferiti ai diversi livelli contrattuali;
- Per i lavoratori in CIGO, a chiamata, etc..., ed in tutti quei casi che prevedano un imponibile pari a € 0,00, l'EVR va comunque accantonato per l'intero importo, salvo, ovviamente, i casi di cui ai precedenti punti.

Per meglio specificare la materia si forniscono i seguenti importi:

	operai Full time	operai Part time	operai in denuncia senza imponibile
OPERAIO O1 COMUNE	24,83	12,42	24,83
OPERAIO O2 QUALIFICATO	29,05	14,53	29,05
OPERAIO O3 SPECIALIZZATO	32,28	16,14	32,28
OPERAIO O4 4° LIVELLO	34,76	17,38	34,76
APPRENDISTI da A-1 a A-8	24,83	12,42	24,83
APPRENDISTI AB PROF. Q.2	24,83	12,42	24,83
APPRENDISTI AC PROF. Q 3	24,83	12,43	24,83
APPRENDISTI AD PROF. Q 4	29,05	14,53	29,05
APPRENDISTA AF PROF. 1° INS.	24,83	12,42	24,83
APPRENDISTA AG PROF. 1° INS.	24,83	12,42	24,83
APPRENDISTA AH PROF. 1° INS.	29,05	14,53	29,05
APPRENDISTA AL PROF. 1° INS.	29,05	14,53	29,05
APPRENDISTA AM PROF. 1° INS.	32,28	16,14	32,28

Ogni impresa, in aggiunta, deve verificare, eventualmente anche tramite i propri consulenti, la propria “performance” aziendale attraverso il calcolo dei seguenti due parametri:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile, quale media nel triennio 2008/2007/2006;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA, quale media nel triennio 2008/2007/2006;

e raffrontarle con:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile, quale media nel triennio 2009/2008/2007;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA, quale media nel triennio 2009/2008/2007.

Qualora i due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile ed il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa) risultino entrambi pari o maggiori rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale (3,50%).

Per le imprese con soli impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

Qualora anche solo uno dei suddetti parametri relativi al 2° triennio risulti minore rispetto a quello del 1° triennio l'azienda, dovrà erogare l'E.V.R. nella misura del 2,275% (a fronte del 3,50% erogato in misura piena) dei minimi di paga base in vigore il 1° gennaio 2010, attivando la seguente procedura:

- inviare un'autodichiarazione all'ANCE Ragusa, alla Cassa Edile di Ragusa, e alle RSA e RSU ove costituite, utilizzando lo schema riportato in “Allegato A”, attestante il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri;

- l'ANCE Ragusa informerà con sollecitudine le OO.SS., attivando altresì, in caso di richiesta, un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

L'intera procedura dovrà esaurirsi entro il 31 dicembre 2013.

Si cercherà, con un esempio, di spiegare praticamente come effettuare la valutazione dei due parametri (Ore di lavoro denunciate e Volume d'affari IVA):

L'Impresa TIZIO ha avuto le seguenti risultanze nel 1° Triennio:

ANNO	2008	2007	2006	1° Triennio
Ore denunciate	4.500	4.000	3.500	12.000/3= 4.000
Volume affari IVA	€ 600.000	€ 500.000	€ 450.000	€1.550.000/3= €516.000

La medesima ha avuto le seguenti risultanze nel 2° Triennio:

ANNO	2009	2008	2007	2° Triennio
Ore denunciate	3.000	4.500	4.000	11.500/3= 3.833
Volume affari IVA	€ 500.000	€ 600.000	€ 500.000	€1.600.000/3= €533.333

L'impresa Tizio, a questo punto, confronta il parametro “Ore denunciate” come risultante nella media 2° Triennio (3.833) con quello della media del 1° Triennio (4.000) e verifica una differenza negativa (la media del 2° triennio è inferiore a quella del 1° triennio) per cui l'EVR da erogare non è quello pieno (3,50% dei minimi di paga base al 01.01.2010) bensì quello ridotto (2,275% dei minimi di paga base al 01.01.2010) ed IMMEDIATAMENTE invia l'autocertificazione (Allegato) all'ANCE Ragusa ed alla Cassa Edile Ragusa al fine di avviare il confronto in sede sindacale sui predetti dati.

L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto tra ANCE Ragusa, Impresa ed OO.SS., la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS..

Il mancato invio dell'autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo per l'impresa di corrispondere l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale (3.50%).

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)



**REGOLAMENTO SULL'E.V.R.
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE**

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei cinque parametri con le seguenti modalità temporali:

- anno 2012: media triennio 2008/2007/2006 con media triennio 2007/2006/2005;
- anno 2013: media triennio 2009/2008/2007 con media triennio 2008/2007/2006.

Le Parti sociali territoriali sottoscrittrici il presente CCPL si incontreranno annualmente entro il mese di novembre per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale dell'EVR a livello provinciale, ogni impresa iscritta alla Cassa Edile di Ragusa, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile ed il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa) risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L.

Per le imprese con soli impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo l'azienda, dovrà erogare l'EVR esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

1. inviare un'autodichiarazione all'ANCE Ragusa, alla Cassa Edile di Ragusa, e alle RSA e RSU ove costituite, utilizzando lo schema riportato in "Allegato", attestante il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri;
2. l'ANCE Ragusa informerà con sollecitudine le OO.SS., attivando altresì, in caso di richiesta, un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

L'intera procedura dovrà esaurirsi entro il 31/12 successivo all'Accordo provinciale.

L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS.

Il mancato invio dell'autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo per l'impresa di corrispondere l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione, si specifica che l'E.V.R., ovviamente, verrà riproporzionato per i dipendenti, operai ed impiegati, assunti con contratto part-time.

ALLEGATO
FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON
RAGGIUNGIMENTO DEI PARAMETRI AZIENDALI INERENTI L'E.V.R.

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le Cassa Edile di Ragusa
Spett.le RSU/RSA
Spett.le ANCE Ragusa

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei
parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché del vigente CCPL, la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento del/dei seguente/i parametro/i nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno (triennio rapportato al triennio):

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

e, di conseguenza, dichiara che per l'anno procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché del vigente CCPL, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante